



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° 517 prot. generale n. 23699 del 22/05/2017 prot. OSL 945 del 22/05/2017 presentata dall'Ing Nastasi Antonio.

Deliberazione n° 166 del 06/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:
 - ⇒ rilevazione della massa passiva;
 - ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art.
 - 1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
 - 2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
 - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
 - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
 - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva **n° 517** assunta al protocollo generale al n. 23699 del 22/5/2017 prot. OSL 945 del 22/05/2017, presentata dall'Ing. Nastasi Antonio, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **€ 24.866,78** quale rimborso spese processuali per assistenza e difesa in giudizio penale dal quale è stato assolto;

Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dalla **dott.ssa Brunella Pajno registrata al prot. n. 47806 del 19/07/2019** nella quale, con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese processuali relative al giudizio penale n. 1188/03 N. 14/05 RG definito con sentenza assolutoria n. 267/2008, il funzionario richiama i presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza interpretativa per comunicare l'assenza di alcune di queste condizioni previste e necessarie per l'accoglimento dell'istanza.

In merito, precisa che la pratica è stata già trattata e riscontrata con nota prot. 6297/52828 del 05/12/2013 a firma del Dirigente/Segretario Generale Dott. Massimo Gangemi nella quale viene precisato che, poiché emerge il profilo di conflitto d'interessi, sia la richiesta di liquidazione degli onorari corrisposti al legale di fiducia nel giudizio penale n. 1188/03 N. 14/05 RG definito con sentenza assolutoria n. 267/2008; che la richiesta di compensazione, presentata il 14/07/2010 prot. 38706, tra le somme presunte a credito quale rimborso spese legali per effetto della sentenza assolutoria n. 267/2008 e quelle a debito derivanti dalla sentenza della Corte dei Conti n. 206/2008,

non possono essere accolte.

La suddetta relazione resa dal Responsabile del Servizio contenzioso prot. n. 47806 del 19/07/2019, stata accompagnata da una relazione integrativa dettagliata nella quale si precisa che *"il diniego al rimborso è scaturito da approfondimento, alla luce della giurisprudenza formatasi nel tempo in materia di rimborsi, nell'esame della sentenza assolutoria, posta a fondamento della richiesta stessa, che ha evidenziato precise violazioni di legge nella Deliberazione di G.M. n. 851 del 31/12/2001, adottata dagli amministratori dell'epoca, con riferimento all'affidamento diretto ala Cooplat del servizio di Igiene Ambientale, denominato Servizio globale di igiene urbana per Milazzo di cui al progetto della stessa Cooplat s.c.a.r.l., violazioni individuate nella incompetenza dell'Organo che ha adottato la deliberazione e nella mancanza di copertura finanziaria per gli oneri assunti con detto affidamento"*

Ai fini dell'ammissibilità del rimborso, il Responsabile precisa che sul piano amministrativo lo stesso non è accoglibile per la presenza di "profili di conflitti di interesse" tra il richiedente ed il Comune di Milazzo. Riferisce e richiama gli atti conseguenti al mancato e/o ritardato pagamento del servizio (decreti Ingiuntivi, successive costituzioni in giudizio) che hanno comportato ulteriori esborsi per interessi e spese legali dovute a causa degli atti illegittimi adottati dalla Giunta Municipale per l'affidamento del servizio di igiene urbana;

Che le informazioni contenute nella relazione istruttoria rilasciata dalla dott.ssa Brunella Pajno registrata al prot. n. 47806 del 19/07/2019, sono state comunicate al richiedente Ing. Nastasi Antonio - ai sensi dell'ex art.10 bis legge 241/90, L.R. 7/19 - giusta **nota prot. OSL 482 del 29/07/2020 prot. gen. 47171 spedita con raccomandata a.r. consegnata in data 03/08/2020** oltre alla precedenza nota prot. 6297/52828 del 05/12/2013 con la quale è stato comunicato il diniego alla richiesta di compensazione;

Atteso che:

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge **OSL 482 del 29/07/2020 prot. gen. 47171**;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante, con nota **prot. OSL 679 del 07/08/2020 - prot. gen. 48870 del 06/08/2020** ha esercitato la richiesta di accesso agli atti ed eventuale estrazione di copie alla quale è stato dato riscontro positivo, giusta nota OSL n. 677 del 10/08/2020 trasmessa via PEC in pari data e successiva convocazione trasmessa via PEC in data 8/9/2020.
- ☞ L'istante non ha esercitato il diritto di accesso agli atti né ha prodotto controdeduzioni;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 517 presentata dall'Ing. Nastasi Antonio, assunta al protocollo generale al n. 23699 del 22/5/2017 prot. OSL 945 del 22/05/2017, diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 24.866,78 quale rimborso spese processuali per assistenza e difesa in giudizio penale dal quale è stato assolto, debba essere dichiarata:

- non ammissibile in quanto il diritto al rimborso delle spese legali scaturisce solo dalla presenza di condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza interpretativa

individuare, tra le altre, nella carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal Funzionario (in questo caso Amministratore) e l'Ente. Dalla relazione istruttoria a firma del responsabile dell'ufficio legale prot. 47806 del 19/07/2019 emerge la sussistenza del conflitto di interessi per violazioni di legge riscontrabili nella incompetenza dell'Organo esecutivo all'affidamento del servizio di igiene urbana di cui alle Deliberazioni di Giunta Municipale n.851/2001 e Deliberazione di G.M. n. 180/2002 e nella mancanza di copertura finanziaria dell'affidamento;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate **di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 517 presentata dall'Ing. Nastasi Antonio per € 24.866,78, acquisita al protocollo generale al n. 23699 del 22/5/2017 prot. OSL 945 del 22/05/2017 non ammissibile totalmente** in quanto:

- pur essendo intervenuta la disciplina giuridica ponendo come principio generale che il funzionario (fondamento esteso anche agli amministratori pubblici) chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio non debba sopportare il peso economico del processo, pur essendo il processo penale n. 1188/03 NR N. 14/05 RG innanzi Tribunale di Barcellona P.G. a carico della richiedente definito con sentenza di assoluzione n. 276/08, occorre tener conto della specifica normativa di riferimento ovvero l'art. 86 comma 5 del TUEL, che stabilisce i requisiti necessari per il rimborso, nel caso di sentenza di assoluzione, tra i quali alla lettera a) l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrativo.
Nel caso specifico, malgrado l'assenza di una responsabilità penale dichiarata con sentenza n. 276/08 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., dalla relazione istruttoria prot. 47806 del 19/07/2019, emerge la sussistenza di conflitto d'interessi per violazioni di legge riscontrabili nella incompetenza dell'Organo esecutivo all'affidamento del servizio di igiene urbana di cui alle Deliberazioni di Giunta Municipale n.851/2001 e Deliberazione di G.M. n. 180/2002 e nella mancanza di copertura finanziaria.
- Inoltre il richiedente, in violazioni a quanto la normativa dispone per il rimborso spese legali nei casi di contenziosi definiti con sentenza di assoluzione per presunte attività illecite nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha concordato con l'Ente la nomina del legale oltre a non risultare all'Ente la trasmissione della fattura quietanzata emessa dal legale incaricato;

Pertanto:

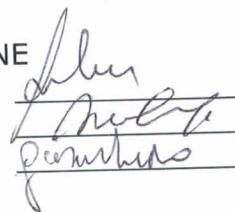
N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
	€ 24.866,78	€ 24.866,78	0,00
517			

2. dare atto di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
3. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

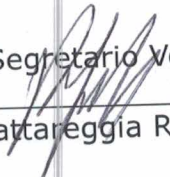
- ° all'albo pretorio;
- ° sul sito internet del Comune;
- ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola
Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi
Il Componente - dott. Rosario Caccamo



Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 04-12-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale